



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 32 del 30/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno 30/07/2020, addì trenta del mese di Luglio alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 30/07/2020, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.C. n.68 in data 12.03.2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale essendo ivi presenti il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il Vice Segretario Generale Dott. David Gay.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARROCU GIAMPAOLO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARZARO GIANMARCO		X
4	BOGGI ILARIA	X		17	PANCRAZI MASSIMO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PUCCI CRISTIANO		X
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	VITIELLO LUIGI		X
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Vice Segretario Generale Dr. David Gay, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 22 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta.

Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale collegati dalla sala giunta il Sindaco e gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, SCATENA LUCIA, VANNI DANIELA e partecipante con collegamento da remoto in video conferenza l'Assessore GUELFY CARLO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 del 27/12/2017, con cui è stato approvato il vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", come modificato da ultimo con proprio atto n. 65 del 30/12/2019;

RILEVATO, altresì, che la legge 205/2017, art. 1, comma 527, assegna all'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

RITENUTO di modificare il suddetto regolamento per adeguarlo alla normativa vigente ed in particolare a quanto disposto dalla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i., con cui è stato definito il metodo regolatorio dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti urbani, con la modifica dei criteri per la determinazione del costo del servizio stesso; all'art. 15 bis del decreto legge 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, per quanto riguarda la definizione dei termini di scadenza del versamento TARI; all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in legge 157/2019, con cui

sono state modificate le categorie tariffarie; all'art. 1, comma 792 della legge 160/2019 per quanto riguarda le nuove procedure dell'accertamento esecutivo;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ottica del coordinamento del regolamento con le disposizioni di legge e con altri regolamenti comunali, ed in particolare con quello concernente la disciplina delle entrate, si rende necessario inserire gli articoli inerenti il rinvio a dette disposizioni;

DATO atto che le rettifiche di cui sopra sono riportate in dettaglio nel testo a fronte degli articoli modificati, allegato alla presente deliberazione sub lett. A;

RILEVATO che a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, sono stati adottati a livello nazionale diversi provvedimenti emergenziali che hanno comportato la riduzione o la sospensione delle normali attività economiche, con importanti ripercussioni negative sulle stesse;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2019, con cui sono state stabilite riduzioni TARI obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria (allegato A, tabelle 1a e 1b) o che, benchè non riconducibili immediatamente alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente (Allegato A tabella 2);

RILEVATO che la suddetta delibera, anche in considerazione della minore produzione di rifiuti, prevede l'applicazione della riduzione della tariffa variabile TARI mediante l'abbattimento del coefficiente kd, del 25% per le attività ancora chiuse alla data del 5 maggio o parametrato, per le altre attività (sospese fino al 5 maggio o che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente) ai giorni di effettiva chiusura;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 18 del 26 maggio 2020 questo Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, ha approvato per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 e quindi, non essendo nella condizione di approvare le tariffe per il corrente anno non può intervenire sui coefficienti kd, come previsto dalla suddetta delibera;

CONSIDERATO peraltro che per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato, il sistema previsto da ARERA, comporta la ricaduta del costo derivante dal riconoscimento delle suddette riduzioni sulle altre utenze TARI, che sono comunque in sofferenza in conseguenza della situazione socio economica che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza da covid-19;

VISTO l'ordine del giorno presentato dal Movimento Cinque Stelle, accompagnatorio alla suddetta delibera n.18 del 26 maggio 2020, approvato con la stessa, inerente l'invito al Sindaco ed alla Giunta Comunale a "valutare, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di prevedere adeguate agevolazioni sotto forma di sconto TARI per le utenze non domestiche che abbiano registrato un calo del fatturato dovuto alla chiusura delle attività per numerosi giorni";

RILEVATO che ARERA nel documento di consultazione n. 189/2020 ha stabilito che nella situazione sopra esposta, sia l'Ente a dover rendere coerenti le operazioni inerenti la mancata approvazione delle tariffe TARI 2020 e l'applicazione delle riduzioni;

RITENUTO di prevedere in via transitoria, per il corrente anno, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, una riduzione TARI per le utenze non domestiche che, a seguito della summenzionata emergenza, hanno avuto la sospensione anche parziale o comunque una riduzione della propria attività, quale sostegno economico per agevolare la ripartenza e dare un impulso all'economia locale, riduzione da attribuire ai sensi del comma 660 della legge 147/2013 e quindi con il finanziamento del relativo costo a carico della fiscalità generale dell'Ente;

RITENUTO altresì di stabilire la suddetta riduzione nella misura del 25% , e quindi migliorativa rispetto a quanto previsto dalla summenzionata delibera ARERA, da applicare sulla quota variabile della TARI dovuta dalle utenze non domestiche riportate nell'allegato A) alla delibera ARERA 158/2020, tabelle 1a, 1b, riguardanti le attività sottoposte a sospensione con i provvedimenti governativi adottati a seguito dell'emergenza sanitaria, e tabella 2, concernente le attività non immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che comunque potevano risultare sospese, parzialmente o completamente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RILEVATO che l'art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, ha differito il suddetto termine per l'approvazione del bilancio 2020, al 31 luglio 2020;

DATO atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che “a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; al comma 15 ter prevede inoltre che “a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere della commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

VISTO il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. Per quanto indicato in premessa, che qui si richiama integralmente, di modificare il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI”, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 27/12/2017, e modificato da ultimo con proprio atto n. 65 del 30/12/2019, come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub lett. A);
2. di approvare il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, come sopra modificato, allegato al presente atto sub lett. B) ;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento s'intende in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 ed è efficace, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15 bis D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, a seguito della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze;
4. di prevedere, ai sensi dell'art. unico, comma 660 della legge 147/2013, una riduzione TARI del 25% da applicare alla quota variabile dovuta per l'anno 2020 dalle utenze non domestiche che, in conseguenza dell'emergenza da covid-19, hanno avuto la sospensione, anche parziale, della propria attività, e di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla delibera ARERA n. 158/2019, riguardanti le attività sottoposte a sospensione con i provvedimenti governativi adottati a seguito dell'emergenza sanitaria o che, benchè non immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, potevano essere sospese, parzialmente o completamente;
5. di dare atto che la suddetta agevolazione è attribuita, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, ai sensi del comma 660 dell'art. unico della legge 147/2013 e quindi il relativo costo sarà finanziato con le risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, mediante apposito stanziamento sul bilancio del corrente esercizio;
6. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, comma introdotto

dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.22 Votanti N.16
Favorevoli N.16
Contrari N.==
Astenuti N.6 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marrocu,Taccini)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.22 Votanti N.16
Favorevoli N.16
Contrari N.==
Astenuti N. 6 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marrocu,Taccini)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Vice Segretario Generale
Dr. David Gay

(atto sottoscritto digitalmente)